

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6817 del 20/12/2017
Oggetto	DPR 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. MODIFICA RAGIONE SOCIALE. DITTA EMILCERAMICA SRL (ex EMILCERAMICA SPA) (IMP. S.S. 569 N. 171/A) CASTELVETRO DI MODENA. Rif. Prot. n. 12962/2013 SUAP del Comune di Castelvetro di Modena. Rif. Prat. n. 1977/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7074 del 20/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti DICEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.  
MODIFICA RAGIONE SOCIALE.  
**DITTA EMILCERAMICA SRL (ex EMILCERAMICA SPA) (IMP. S.S. 569 N. 171/A) CASTELVETRO  
DI MODENA.**  
Rif. Prot. n. 12962/2013 SUAP del Comune di Castelvetro di Modena.  
Rif. Prat. n. 1977/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 30/8/2013 la Ditta EMILCERAMICA SPA, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Castelvetro di Modena, V. Statale 569 171/A, loc. Solignano, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 89092/9.13 in data 04/09/2013.

L'impianto di cui sopra effettua attività di produzione di polveri atomizzate per industria ceramica.

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Castelvetro di Modena, prot. n. 14083 del 26/09/2013, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, come da istruttoria tecnica prot. n. 15206 del 17/10/2013, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da Arpa Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, prot. n. 2559 del 27/2/2014;
- parere favorevole per Nulla Osta definitivo art. 8, comma 6, L. 447/95 per impiego di sorgenti di rumore, rilasciato dal Comune di Castelvetro di Modena con prot. n. 4456 del 24/3/2014;

A seguito della domanda sopra citata è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale, con Determinazione della Provincia di Modena n. 143 del 9/4/2014, comprensiva dei titoli ambientali Acqua, Aria, Rifiuti, Impatto Acustico;

In data 3/1/2017, acquisita agli atti con prot. n. 85, è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la comunicazione di variazione di titolarità degli impianti ubicati in comune di Castelvetro di Modena, S.S. 569 n. 171/A, a far data dal 1/1/2017, da Emilceramica SPA a EMILCERAMICA SRL;

Si ritiene di VOLTURARE la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva degli Allegati Acqua, Aria, Rifiuti e Impatto Acustico, Determinazione della Provincia di Modena n. 143 del 9/4/2014, a EMILCERAMICA SRL, avente sede legale in comune di Fiorano Modenese, v. Ghiarola Nuova n. 29 e sede produttiva in comune di Castelvetro di Modena, S.S. 569 n. 171/A;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare al Gestore della ditta EMILCERAMICA SRL per l'impianto ubicato in comune di Castelvetro di Modena, S.S. 569 n. 171/A, che comprende i seguenti titoli ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 143 del 9/4/2014;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
  - Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
  - Allegato Rifiuti – Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06;
  - Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 9/4/2029;
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Castelvetro di Modena;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

<b>Titolo ambientale</b>	<b>Autorità di controllo</b>
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Castelvetro di Modena
Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti"	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Castelvetro di Modena

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Castelvetro di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta EMILCERAMICA SRL (ex EMILCERAMICA SPA) (IMP. S.S. 569 N. 171/A) CASTELVETRO DI MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue domestiche in acque superficiali <b>Modifica ragione sociale</b>

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta Emilceramica SPA, con nota assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 3/1/2017 con prot. n. 85, ha comunicato la variazione di titolarità degli impianti soggetti all'Autorizzazione Unica Ambientale da Emilceramica Spa a EMILCERAMICA SRL per l'insediamento ubicato in comune di Castelvetro di Modena, S.S. 569, n. 171/A.

Nell'insediamento di cui sopra sono svolte attività di produzione di polveri atomizzate per industria ceramica.

L'attività di cui sopra è autorizzata allo scarico di acque reflue come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 143 del 9/4/2014, per la seguente configurazione:

- le acque meteoriche di piazzale e pluviali sono convogliate in acque superficiali mediante rete fognaria acque bianche;
  - le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dell'area di piazzale, posta a nord-est in corrispondenza del capannone deposito argilla, sono raccolte in una vasca di accumulo di volume pari a 13 m<sup>3</sup>; le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento della zona di piazzale posta nei pressi dell'impianto di depurazione acque tecnologiche confluiscono in una vasca di accumulo di volume pari a 15 m<sup>3</sup>; le prime piogge raccolte nelle due vasche di cui sopra vengono riutilizzate nel ciclo produttivo aziendale; le seconde piogge derivanti dal dilavamento delle suddette aree confluiscono in acque superficiali senza passare per le due vasche;
  - le acque reflue derivanti dai servizi igienici presenti in quattro punti dell'insediamento, previo trattamento mediante specifico impianto di depurazione ad ossidazione totale, sono convogliate in acque superficiali mediante rete fognaria dedicata;
  - il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.
- ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003, le acque reflue derivanti dai servizi igienici aziendali sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono convogliate in 3 impianti a ossidazione totale.

Nella rete aziendale gestita da Emilceramica recapitano anche scarichi domestici (dotati di 2 impianti a ossidazione totale) di Ragione Sociale confinante. Titolarità e responsabilità dello scarico finale (reflui domestici trattati in 5 impianti a ossidazione totale di cui 2 gestiti da altra impresa) sono comunque a carico di EMILCERAMICA.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore ditta EMILCERAMICA SRL, con insediamento posto a Castelvetro di Modena, Strada Statale 569, n. 171/A, **a scaricare** le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici aziendali, **nel fossato adiacente** la proprietà e confluenti nel Rio Mandello, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella D della D.Lgs DGR 1053/2003;
- 2) s'individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali il pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle di ognuno dei quattro impianti di depurazione ad ossidazione totale. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 3) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:
  - i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;

- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
- 4) devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
- 5) i fanghi di risulta dai quattro impianti di depurazione ad ossidazione totale devono trovare recapito in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- 6) a cura del gestore della ditta deve provvedere al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione.

Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato ARIA

Ditta EMILCERAMICA SRL (ex EMILCERAMICA SPA) (IMP. S.S. 569 N. 171/A) CASTELVETRO DI MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 <b>Modifica ragione sociale</b>

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta Emilceramica SPA, con nota assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 3/1/2017 con prot. n. 85, ha comunicato la variazione di titolarità degli impianti soggetti all'Autorizzazione Unica Ambientale da Emilceramica SPA a EMILCERAMICA SRL per l'insediamento ubicato in comune di Castelvetro di Modena, S.S. 569, n. 171/A.

Nell'insediamento di cui sopra sono svolte attività di produzione di polveri atomizzate per industria ceramica.

L'attività di cui sopra è autorizzata alle emissioni in atmosfera, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 143 del 9/4/2014, per la seguente configurazione produttiva:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione nn. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17 e 19;
- il seguente consumo di materie prime: 1.263,36 t/giorno di cui:
  - materiali argillosi 99 %
  - coloranti 0,2 %
  - additivi 0,8 %

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Castelvetro di Modena, prot. n. 14083 del 26/09/2013;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, come da istruttoria tecnica prot. n. 15206 del 17/10/2013, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta EMILCERAMICA SRL con impianti ubicati nel comune di Castelvetro di Modena, S.S. 569, n. 171/A, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

### PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - ATOMIZZATORE SACMI ATM 41 MOD CON RICIRCOLO FUMI ESAUSTI DELLA TURBINA

portata massima	50.000	Nm3/h
altezza minima del camino	22,5	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	25,8	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	90	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	180	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TESSUTO		

### PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - ATOMIZZATORE OMS SD 6000 CON RICIRCOLO FUMI ESAUSTI DELLA TURBINA

portata massima	60.000	Nm3/h
altezza minima del camino	22,5	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	25,8	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	90	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	180	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TESSUTO		

### PUNTO DI EMISSIONE - EMERGENZA TURBINA

portata massima	48.000	Nm3/h
altezza minima del camino	22,5	m
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 15%:</u>		
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	450	mg/Nmc

### PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - MULINI MACINAZIONE ARGILLA, TRASPORTO E STOCCAGGIO ATOMIZZATO, CARICO ATOMIZZATO PER VENDITA, ATM LABORATORIO

portata massima	24.000	Nm3/h
altezza minima del camino	22,5	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		

Polveri totali	16	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - TRASPORTO E STOCCAGGIO ATOMIZZATO, MULINO  
CONTINUO SEZIONATO (SACMI 46000 + 46000 LITRI)

portata massima	24.000	Nm3/h
-----------------	--------	-------

altezza minima del camino	22,5	m
---------------------------	------	---

durata	24	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	16	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - PULIZIA CENTRALI DI DOSAGGIO

portata massima	900	Nm3/h
-----------------	-----	-------

altezza minima del camino	11	m
---------------------------	----	---

durata	10	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	16	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - AD INTEGRAZIONE IMPIANTO N. 3

portata massima	3.000	Nm3/h
-----------------	-------	-------

altezza minima del camino	7	m
---------------------------	---	---

durata	15	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	16	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - PULIZIA REPARTO ATM

portata massima	1.200	Nm3/h
-----------------	-------	-------

altezza minima del camino	19	m
---------------------------	----	---

durata	10	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	19,5	mg/Nmc
----------------	------	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - TRASPORTO E STOCCAGGIO CENTRALI DI DOSAGGIO

portata massima	14.000	Nm3/h
-----------------	--------	-------

altezza minima del camino	16	m
---------------------------	----	---

durata	24	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	16	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - TRASPORTO E STOCCAGGIO CARICO PER VENDITA

portata massima	14.000	Nm3/h
-----------------	--------	-------

altezza minima del camino	22,5	m
---------------------------	------	---

durata	24	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	16	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

**PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - TRASPORTO E STOCCAGGIO CENTRALI DI DOSAGGIO**

portata massima	14.000	Nm3/h
-----------------	--------	-------

altezza minima del camino	16	m
---------------------------	----	---

durata	24	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	16	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

**PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - CARICO TRAMOGGIA, NASTRI**

portata massima	7.000	Nm3/h
-----------------	-------	-------

altezza minima del camino	16	m
---------------------------	----	---

durata	06	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	16	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

**PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - TRAMOGGIA DI SCARTO**

portata massima	1.000	Nm3/h
-----------------	-------	-------

altezza minima del camino	11	m
---------------------------	----	---

durata	24	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	16	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

### **Prescrizioni**

I consumi di tutte le materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (es: forni ceramici, atomizzatori, ecc...) i sistemi di controllo suddetti devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari.

**Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

## Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

### Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Ossidi di Zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181:2015

#### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Semestrale per i punti di emissione n. 3, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17 e 19;
- Trimestrale per i punti di emissione n. 1 e 2.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE -

Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

---

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato RIFIUTI

Ditta EMILCERAMICA SRL (ex EMILCERAMICA SPA) (IMP. S.S. 569 N. 171/A) CASTELVETRO DI MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. <b>Modifica ragione sociale</b>

### A - PREMESSA NORMATIVA

Il D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" al Capo V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate" prevede, tra l'altro, che a condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22" modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. "operazioni di recupero" al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta Emilceramica SPA, con nota assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 3/1/2017 con prot. n. 85, ha comunicato la variazione di titolarità degli impianti soggetti all'Autorizzazione Unica Ambientale da Emilceramica Spa a EMILCERAMICA SRL per l'insediamento ubicato in comune di Castelvetro di Modena, S.S. 569, n. 171/A.

Nell'insediamento di cui sopra sono svolte attività di recupero di rifiuti ceramici prodotti da terzi nella produzione di impasti ceramici da commercializzare.

L'attività di cui sopra è autorizzata come da Allegato Rifiuti alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 143 del 9/4/2014, per la seguente configurazione:

### **Recupero rifiuti nel Reparto 1 (deposito materie prime)**

Il ciclo produttivo inizia con il deposito delle materie prime costituenti l'impasto a cui attingono il reparto di macinazione e la centrale di dosaggio del prodotto destinato tal quale alla vendita.

Gli **scarti crudi ritirati da terzi** (scarto crudo smaltato **CER 101299** e scarto crudo non smaltato **CER 101201**) sono stoccati all'interno del capannone di deposito argille, in box in cemento armato dedicati, tali box sono rappresentati in planimetria (tavola 3D dicembre 2004 rev. 03/10/2013) e denominati **I-14** quello adibito allo stoccaggio degli scarti crudi senza smalto CER 101201 e **I-15** quello adibito allo stoccaggio dello scarto crudo smaltato CER 101299.

Il reparto è posto nel fabbricato ubicato a nord, con un lato aperto ad est. Le materie prime sono conferite mediante autoarticolati, vengono miscelate nella centrale di dosaggio ed inviate al reparto macinazione o alla vendita, ad esse sono aggiunti gli **scarti crudi con o senza smalto crudo**, provenienti da terzi. Gli **scarti crudi** sono recuperati anche mediante impianto di scioglitura per mezzo di un turbo dissolutore ed inviati alla vasca di stoccaggio interrata posta sotto gli atomizzatori per poi essere miscelati alla barbotina in una percentuale compresa tra il 10-15%.

### **Recupero rifiuti nel Reparto 2 (macinazione e atomizzazione)**

I rifiuti costituiti da **sospensioni acquose contenenti materiali ceramici** (acque depurate o acque filtro pressate o acque di lavaggio con basso contenuto di solidi sospesi) identificati con codice **CER 080203** giungono all'impianto tramite autobotte che scarica i rifiuti all'interno di un **pozzetto** situato sotto tettoia esterna lato nord dello stabilimento. La rete fognaria prospiciente l'area di scarico è collegata con la vasca di prima pioggia del piazzale, il pozzetto è collegato per caduta con le canalette di raccolta delle acque di lavaggio del reparto atomizzazione. Dal pozzetto di scarico le sospensioni acquose sono recapitate nella **vasca delle acque bianche (vasca n. 1)** interrata, posta sotto l'atomizzatore nel reparto atomizzazione, in cemento armato di capacità 100 mc circa, dotata di doppia sonda di livello. Alla vasca delle acque bianche confluiscono anche le acque di lavaggio raccolte dalle canalette del reparto atomizzatore e le acque raccolte nella vasca di prima pioggia (vasca n. 15) a servizio del piazzale est adiacente al reparto atomizzatori. **La vasca delle acque bianche è dotata di agitatore e pompa di rilancio e che alimenta le vasche di precarica dei mulini continui (n. 30, 31 o 32) o i mulini discontinui.**

I rifiuti costituiti da **fanghi acquosi contenenti materiali ceramici** identificati con codice **CER 080202** e le **sospensioni acquose contenenti materiali ceramici** (acque non depurate o sospensioni acquose con alto contenuto di solidi sospesi) identificate con codice **CER 080203** giungono all'impianto tramite autobotti e sono scaricati nell'apposita **vasca di scarico (vasca n. 35)** con capacità 170 mc, la zona di scarico dell'autobotte è situata in area asfaltata leggermente inclinata delimitata da canaletta di raccolta e pozzetto di rilancio. La vasca n. 35 è per 2/3 situata al coperto, il terzo restante dove scaricano le autobotti è scoperto. Dalla vasca di scarico (n. 35) tramite pompa di travaso funzionante in automatico al raggiungimento di sonda di livello i rifiuti sono travasati nella **vasca delle acque rosse (vasca n. 34)** interrata, in cemento armato, coperta, di capacità circa 185 mc, ubicata all'esterno del fabbricato posto a sud est. Nella vasca delle acque rosse confluiscono anche le acque raccolte nella vasca di prima pioggia a servizio del piazzale est dell'area deposito delle materie prime (vasca n. 39). **La vasca delle acque rosse può alimentare o la vasca n. 42 a servizio del turbodissolutore degli scarti crudi o le vasche di precarica dei mulini continui (n. 30, 31 o 32) o i mulini discontinui.**

Il reparto "macinazione ad umido delle materie prime e preparazione polveri (atomizzazione)" è ubicato nel fabbricato posto a sud est dello stabilimento al quale si accede dall'area cortiliva interna privata. Le materie prime provenienti dal deposito argille per mezzo di nastri a tunnel aerei vengono macinate ad umido all'interno di **due mulini continui** e nei **mulini discontinui** a tamburo. L'argilla macinata in soluzione acquosa (barbotina) viene stoccata in vasche interrate e non è successivamente additivata di coloranti per produzione di basi colorate, per le sole basi non colorate può essere inviata ad altri stabilimenti del gruppo. La barbotina (torbida) viene inviata agli **atomizzatori** (essiccatori a spruzzo) dando origine all'atomizzato che verrà inviato ai silos di stoccaggio e successivamente alla vendita con un'umidità residua compresa tra 5-7%.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Premesso che:

- Emilceramica S.p.a., con impianto ubicato in via S.S. 569, n. 171/A a Solignano di Castelvetro (Mo), è iscritta dal 1999 al n. **CAT001** del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 22/97<sup>1</sup>;

La documentazione presentata è ritenuta esaustiva ai fini dell'iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena.

- Emilceramica S.p.a. ha presentato **domanda per il rilascio dell'AUA** precisando, per quanto riguarda l'attività di recupero di rifiuti, che non sono previste modifiche rispetto a quanto autorizzato dalla Provincia di Modena in regime semplificato con provvedimento di iscrizione prot. n. 38103/8.8.4 del 18/04/2012.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta EMILCERAMICA SRL è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

1) La ditta EMILCERAMICA SRL con impianto ubicato in via Statale 569, 171/A in località Solignano a Castelvetro di Modena è iscritta al n. **CAT001** del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" gestito da ARPAE-SAC di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., **la presente iscrizione ha la medesima validità dell'AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.**

2) le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

*Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06*

7.3	<i>sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti</i>				<b>Operazioni di recupero: R13, R5</b>	
7.3.3 lett. a	<b>Operazioni di recupero:</b> macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico					<b>Prodotti ottenuti:</b> 7.3.4 lett. a impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate
<b>Subtotale</b>		<b>350</b>	<b>200</b>	<b>21.400 (1)</b>	<b>21.400</b>	
12.6	<i>fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica</i>				<b>Operazioni di recupero: R13, R5</b>	
12.6.3 lett. b	<b>Operazioni di recupero:</b> recupero negli impasti ceramici.					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti

<sup>1</sup> Abrogato e sostituito dal D.lgs 152/2006 parte quarta art. 216.

		mc	t	t/a	t/a	ottenuti dalle operazioni di recupero
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (umidita' 70%)	185	204	10.000	10.000	<b>Prodotti ottenuti:</b> 12.6.4 lett. b impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (ACQUE NON DEPURATE umidita' 98,5%)			30.000	30.000	
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (ACQUE DEPURATE)	100	100	15.000	15.000	
101299	rifiuti non specificati altrimenti (ROTTAMI DI PIASTRELLE CRUDE CON SMALTO CRUDO)	350	200	18.600 (2)	18.600 t	
<b>Subtotale</b>		<b>635</b>	<b>504</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	
<b>TOTALE</b>				<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	

(1) di tale quantità complessiva è ammessa anche la sola messa in riserva (R13) per un massimo di 8.000 t/a di rifiuti.

(2) di tale quantità complessiva è ammessa anche la sola messa in riserva (R13) per un massimo di 4.000 t/a di rifiuti.

La ditta EMILCERAMICA SRL, nello svolgimento dell'attività è tenuta a rispettare:

- la normativa tecnica del D.M. 05/02/98 e ss. mm., così come modificato con Decreto Ministeriale n. 186 del 5/4/2006;

- le seguenti specifiche prescrizioni:

1) effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nelle comunicazioni richiamate nella sezione C (istruttoria e pareri), per quanto non in contrasto con le successive ulteriori prescrizioni;

2) rispettare le condizioni previste dall'Allegato 5 al D.M. 186/2006, in particolare:

- a. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- b. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
- c. la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi;
- d. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- e. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- f. ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
- g. l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- h. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- i. il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antiriboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;

- j. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- k. (Stoccaggio in vasche fuori terra) le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- l. le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;
- m. i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- n. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
- o. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- p. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- q. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

3) i rifiuti identificati con codice CER 101201 "scarto crudo non smaltato" devono essere stoccati all'interno del capannone di "deposito argilla", su superficie impermeabile, nel box indicato in planimetria come I-14;

4) i rifiuti identificati con codice **CER 101299** rifiuti non specificati altrimenti "scarto crudo smaltato" devono essere stoccati all'interno del capannone "deposito di deposito argilla", su superficie impermeabile, nel box indicato in planimetria come **I-15**;

5) i rifiuti identificati con codice **CER 080203** "acque depurate" devono essere stoccati nella vasca interrata interna "**n.1**", in cemento armato, della capacità di 100 mc;

6) i rifiuti identificati con codice **CER 080202** "fanghi acquosi" e i rifiuti identificati con codice **CER 080203** "acque non depurate" devono essere stoccati nella "vasca delle acque rosse" (vasca **n. 34**), interrata, coperta, in cemento armato, della capacità di circa 185 mc;

7) le suddette aree e vasche di stoccaggio devono essere contrassegnate da apposita cartellonistica indicante il codice CER del rifiuto stoccato;

8) i rifiuti identificati con codice CER 101201 (punto 7.3) e CER 101299 (punto 12.6) eventualmente destinati alla sola operazione di messa in riserva dovranno essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ad effettuare l'operazione R5.

Si ricorda che la ditta EMILCERAMICA SRL è tenuta a comunicare ad ARPAE eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività.

Si ricorda che ai sensi dell'art.216 comma 5 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98.

La scrivente Agenzia si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto decreto.

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell'attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all'art. 197 del D.Lgs 152/2006.

Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta EMILCERAMICA SRL (ex EMILCERAMICA SPA) (IMP. S.S. 569 N. 171/A) CASTELVETRO DI MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 <b>Modifica ragione sociale</b>

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta Emilceramica SPA, con nota assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 3/1/2017 con prot. n. 85, ha comunicato la variazione di titolarità degli impianti soggetti all'Autorizzazione Unica Ambientale da Emilceramica SPA a EMILCERAMICA SRL per l'insediamento ubicato in comune di Castelvetro di Modena, S.S. 569, n. 171/A.

Nell'insediamento di cui sopra sono svolte attività di produzione di polveri atomizzate per industria ceramica.

L'attività di cui sopra è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 143 del 9/4/2014 per la seguente configurazione:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore (S1 silos raccolta scarti, S2 n. 9 agitatori per vasche interne e n. 4 agitatori per vasche esterne, S3 n. 3 ventole esterne per il raffreddamento dell'olio degli atomizzatori, S4 camino impianto di cogenerazione (di norma non attivo poiché i fumi caldi vengono convogliati all'atomizzatore);

- le sorgenti di rumore di cui sopra saranno utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00) e/o notturno (22:00 - 06:00);
- la ditta è inserita all'interno di una classe V - aree prevalentemente industriali, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- il ricettore sensibile considerato (R1) è un edificio residenziale posto circa 150 m dal confine di proprietà, che ricade in classe III – Aree di tipo misto, con limiti assoluti di immissione di 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno;
- i livelli sonori misurati dimostrano il rispetto del limite di immissione assoluto e differenziale in periodo diurno e notturno.

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da Arpa Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, prot. n. 2559 del 27/2/2014;
- parere favorevole per Nulla Osta definitivo art. 8, comma 6, L. 447/95 per impiego di sorgenti di rumore, rilasciato dal Comune di Castelvetro di Modena con prot. n. 4456 del 24/3/2014;

### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in comune di Castelvetro di Modena, Strada Statale 569, n. 171/A delle sorgenti di rumore a servizio della ditta EMILCERAMICA SRL, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 2) in corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- 3) le sorgenti di rumore da installare/utilizzare, nonché le modalità di installazione/uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc..

Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**